

Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli" in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni.

Capo I

Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli" in memoria di tutte le donne abruzzesi che si sono particolarmente distinte nella storia della Regione Abruzzo

Art. 1

(Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli")

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Onorificenza "Filomena Delli Castelli", da conferire annualmente a donne che, con la loro attività e il loro impegno, si siano distinte nei campi culturale, scientifico, sociale, economico, sportivo o istituzionale, contribuendo alla crescita, al progresso e all'immagine positiva della Regione Abruzzo in Italia e nel mondo.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Onorificenza è finalizzata a:
 - a) valorizzare il talento e le eccellenze femminili abruzzesi nei diversi ambiti della vita pubblica e privata;
 - b) promuovere la parità di genere e le pari opportunità, incoraggiando la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, economica e culturale della Regione;
 - c) diffondere esempi virtuosi di cittadinanza attiva, impegno civile e testimonianza etica;
 - d) onorare la memoria di Filomena Delli Castelli, prima donna sindaco d'Abruzzo e membro dell'Assemblea Costituente, figura simbolo dell'impegno politico, civile e culturale delle donne abruzzesi.

Art. 3

(Modalità di conferimento)

1. L'Onorificenza è conferita annualmente dalla Presidenza del Consiglio regionale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo.
2. Le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di selezione e le categorie di merito sono stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e valorizzazione del merito.

Art. 4
(Cerimonia di consegna)

1. L'Onorificenza è assegnata nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Consiglio regionale, in una data individuata annualmente dalla Presidenza del Consiglio regionale, al fine di garantirne la massima partecipazione e visibilità.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione del presente capo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le strutture competenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 6
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 46/2019)

1. Al comma 3 dell'articolo 6, rubricato "Regolamento di organizzazione e personale dell'Agenzia", della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo le parole: "in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, distacco" sono inserite le parole: ", scavalco di eccedenza", e dopo le parole: "i rispettivi ordinamenti." sono inserite le seguenti: "L'Agenzia può avvalersi di personale delle società a controllo pubblico nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

Art. 7
(Modifiche all'art. 34 della l.r. 9/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) le parole "Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999," e le parole "e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo articolo 12, comma 1-sexies," sono soppresse.

Art. 8
(Modifica all'art. 58 della l.r. 58/2023)

1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è sostituito dal seguente:

"4. Gli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale possono essere oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001 e delle premialità di cui alle vigenti leggi nazionali. Il trasferimento volumetrico è ammesso nei limiti previsti dal titolo II, capo I. Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, possono attivare le procedure di accertamento di conformità disciplinate esclusivamente dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001.".

Art. 9

(Deroga alle previsioni di cui all'art. 3, lett. f) della l.r. 11/2007 in materia di servizi automobilistici commerciali. Modifica all'art. 26 della l.r. 4/2024)

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità 2024), le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

Art. 10

(Modifica all'art. 2-quinquies della l.r. 9/2024)

1. Al comma 2 dell'articolo 2-quinquies, rubricato "Potenziamento del Dipartimento Sanità", della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), dopo le parole: "proveniente dalle ASL regionali," sono inserite le seguenti: "anche mediante interscambio,".

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 2/2026)

1. L'articolo 13 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Impiego risorse derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica ex art. 1, commi 784 e ss., l. 207/2024)

1. In virtù della riduzione del contributo alla finanza pubblica disposto, a beneficio delle Regioni a Statuto ordinario, ex articolo 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'esercizio 2026, le risorse resesi in tal modo disponibili in capo alla Regione Abruzzo per l'importo di euro 2.998.000,00 sono finalizzate ai seguenti interventi:
 - a) Contributo straordinario al Teatro Marrucino ex l.r. 40/2001 euro 487.000,00;
 - b) Contributo Straordinario Premio Ignazio Silone euro 100.000,00;
 - c) Contributo Straordinario Istituto Nazionale Tostiano euro 30.000,00;
 - d) Contributo Straordinario Premio Internazionale Sabina Santilli euro 25.000,00;
 - e) Contributo Straordinario CONI Abruzzo per Italian Silver Games euro 150.000,00;

- f) Integrazione dotazioni interventi in materia di Piano Neve euro 100.000,00;
 - g) Contributo Straordinario Centro Diurno Disabili Alanno euro 60.000,00;
 - h) Integrazione dotazioni interventi in materia di TPL euro 730.000,00;
 - i) Interventi promozione brand Abruzzo euro 400.000,00;
 - j) Partecipazione Festival Montagna Bruxelles 2026 euro 30.000,00;
 - k) Interventi a favore dei nuclei familiari con pazienti Oncologici euro 200.000,00;
 - l) Contributo Straordinario Komen Italia per manifestazioni sportive di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione 2026 euro 50.000,00;
 - m) Rifinanziamento l.r. 10/2018 euro 336.000,00;
 - n) Finanziamento del Premio Città di Penne euro 20.000,00;
 - o) Rifinanziamento l.r. 24/2022 art. 12 euro 50.000,00;
 - p) Contributo straordinario per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 26, co. 15 della l.r. 4/2024 euro 40.000,00;
 - q) Rifinanziamento l.r. 34/2025 - Premio Benedetto Croce euro 20.000,00;
 - r) Rifinanziamento l.r. 5/2021 art. 7 euro 100.000,00;
 - s) Contributo straordinario Salone del Libro 2026 partecipazione Regione Abruzzo euro 70.000,00.
2. Qualora ne sussistano i presupposti, le misure di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato."

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni, per sola competenza per l'esercizio 2026, di cui all'Allegato 1 - "Variazione di Bilancio".

Art. 12 (Modifiche alla l.r. 3/2026)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 2026 n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), le parole: "euro 150.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150.265.030,00".
2. Per effetto delle disposizioni del comma 1, i prospetti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2026, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Art. 13 (Riconoscimento dei contributi ex art. 49 della l.r. 62/1983 a titolo di conguagli a saldo per annualità pregresse)

1. Il Dipartimento Infrastrutture-Trasporti della Giunta regionale è autorizzato alla corresponsione in favore della Società Autoservizi Cerella a r.l., nel limite massimo di euro 1.500.000,00, dei conguagli contributivi dovuti per gli esercizi di servizio dal 2004 al 2012, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali), previa quantificazione e accertamento delle somme secondo la metodologia di calcolo e il costo standard previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 247/2017 e n. 980/2018 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1370/2007 relativo alle compensazioni dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 è garantita dalle economie rinvenienti, nell'esercizio 2026, sui trasferimenti statali di cui al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ex art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) (gruppo vincolato n. 669).

Art. 14

(Istituzione Fondo per il finanziamento di interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito delle manovre di copertura del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale, da attuare ai sensi di legge, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, è istituito apposito fondo denominato "Fondo per il finanziamento di interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio", con dotazione di euro 15.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni), per il corrispondente ammontare di euro 15.000.000,00.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza, per l'importo complessivo di euro 15.000.000,00:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Fondo per il finanziamento di interventi a salvaguardia degli equilibri di bilancio ", per euro 15.000.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: mediante applicazione della corrispondente quota accantonata del risultato di amministrazione, per l'importo di euro 15.000.000,00.

Art. 15

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 800.000,00 a fronte delle attività aggiuntive svolte da FIRA S.p.A. nell'esercizio 2024 a beneficio del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, ora Dipartimento Lavoro e Attività Produttive.
2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 800.000,00, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 800.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, per euro 800.000,00, capitolo di nuova istituzione denominato "Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di FIRA S.p.A. per attività aggiuntive relativamente all'esercizio 2024".
4. È abrogato l'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2025, n. 34 (Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni) e resta abrogato l'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2025, n. 7 (Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network" ed ulteriori disposizioni).

Art. 16

(Reintegro dotazioni contributi per danni causati dalla fauna selvatica)

1. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2026 in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11452/2, denominato "Spese per coperture assicurative", per euro 900.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 900.000,00;
 - b) esercizio 2027 in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11452/2, denominato "Spese per coperture assicurative", per euro 300.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 300.000,00.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 36/3 del 17.2.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE